

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO	
	PROVINCIA DI CHIETI	
	CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI	
	óEsercizio e manutenzione impianti termici comunali del Comune di Celenza sul	
	Trigno. Periodo 2014/2016 ó	
	(CIG _____)	
	L'anno duemilatredici , il giorno _____ del mese di	
	_____ presso la Residenza Comunale, tra i Signori:	
	_____, nato/a a _____ (_____), il	
	_____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in	
	nome, per conto e nell'interesse del Comune di Celenza sul Trigno, C.F.	
	83000210696, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico	
	di seguito nel presente atto denominato óComuneô.	
	Sig. _____, nato a _____ (____)	
	il _____ (C.F. _____),	
	residente a _____ (____), in _____,	
	nella sua qualità di Amministratore unico/legale rappresentante dell'impresa	
	_____ con sede legale in	
	_____ (____), Via	
	_____, C.F./P.IVA _____, di seguito	
	nel presente atto denominato óEsecutore	
	PREMESSO	
	ñ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°_____ del	

	Quando per determinati materiali è richiesta specificatamente la certificazione ai	
	sensi delle norme UNI, ISO od altro, tali certificazioni dovranno essere presentate	
	all'Appaltante.	
	L'Esecutore resta comunque totalmente responsabile del buon esito della	
	prestazione, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non	
	pregiudica in nessun caso i diritti dell'Appaltante.	
	Art. 5 - Osservanza delle disposizioni di Legge	
	Al contratto si applicano, nell'ordine, le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e del	
	DPR n. 207/2010. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.	
	Art. 6 - Avvio dell'esecuzione in pendenza della stipulazione del contratto	
	In pendenza della stipulazione del contratto, l'Appaltante avrà la facoltà di procedere	
	all'avvio dell'esecuzione anticipata, in tutto o anche in parte, e l'Esecutore dovrà	
	dare immediato corso allo stesso, ai sensi dell'art. 302 DPR n. 207/2010, senza che	
	al riguardo l'Esecutore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e	
	attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione.	
	In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Esecutore non avrà diritto che al	
	pagamento di quanto avesse già predisposto o somministrato, per il rimborso delle	
	relative spese.	
	Art. 7 - Avvio dell'esecuzione del contratto	
	Ai sensi dell'art. 153 comma 2 DPR 207/2010, richiamato dall'art. 302 c. 7 DPR n.	
	207/2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto avverrà entro 45 giorni dalla data di	
	stipula del contratto e, nei casi previsti dall'art. 302 c. 2 DPR n. 207/2010, dopo	
	l'aggiudicazione definitiva ed efficace.	
	Art. 8 - Responsabilità dell'Esecutore circa l'esecuzione del contratto - Penali	

sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.

Art. 10 - Modalità e tempistiche di erogazione dei servizi - Penale in caso di ritardo - sospensioni e proroghe

Il servizio dovrà essere espletato dal 01/02/2014 al 31/01/2017. La periodicità e la frequenza degli ordinativi sono stabiliti nel capitolato speciale d'appalto.

Qualora allo scadere del presente contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, l'Esecutore dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante, nel limite massimo di mesi 6 (sei). Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo capitolato.

I servizi oggetto di questo contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata ócausa di forza maggioreô. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l'Appaltante potrà sostituirsi all'Esecutore per l'esecuzione d'ufficio, con la possibilità di rivalsa per gli oneri conseguenti.

L'Esecutore non potrà mai attribuire la causa della sospensione ad altri soggetti che provvedano, per conto dell'Appaltante, ad altri lavori, servizi o forniture, se l'Esecutore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Appaltante il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché l'Appaltante stesso possa farne regolare contestazione.

Art. 11 - Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati all'Esecutore a mezzo di bonifico bancario, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura annuale, posticipata. L'importo della fattura dovrà corrispondere a 1/3 dell'importo totale del contratto.

	In caso di accertati inadempimenti degli obblighi assunti con il presente contratto,	
	l'Appaltante sospenderà i pagamenti e provvederà, se del caso, a regolarizzare	
	direttamente le posizioni anomale.	
	È vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all'incasso.	
	Il pagamento sarà effettuato previo accertamento da parte del responsabile del	
	procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto	
	alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.	
	Il pagamento verrà effettuato con accredito su c/c dedicato intestato all'Esecutore o	
	al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le	
	coordinate bancarie dovranno essere comunicate all'Appaltante. In alternativa, nel	
	caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il	
	raggruppamento, per l'importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura	
	dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo.	
	Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP	
	e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui	
	conti correnti dedicati.	
	La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme	
	ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito	
	preventivamente riconosciute dall'Appaltante, devono essere comunicati	
	all'Appaltante. È facoltà dell'Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale	
	sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Appaltante fintanto che non sia stata	
	ad esso ritualmente comunicata.	
	Per i pagamenti occorre attendere il DURC (riportante esito positivo). Nel caso il	
	DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati	

	nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante procederà a trattenere dal pagamento	
	l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti	
	previdenziali/assicurativi. L'Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze	
	accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra.	
	Art. 12 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore	
	Saranno a carico dell'Esecutore gli oneri ed obblighi seguenti dei quali tener conto	
	nel formulare l'offerta:	
	1) L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni	
	legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e l'igiene sul	
	lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la	
	vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione	
	delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione	
	posti a carico dei datori di lavoro. In particolare l'Esecutore sarà tenuto ad	
	osservare quanto previsto nel DUVRI redatto ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n.	
	81/2008 che fa parte integrante del contratto.	
	2) L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei	
	confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati	
	dai dipendenti medesimi.	
	3) L'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e	
	l'incolumità degli operai, delle persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi,	
	nonchè per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità	
	in caso di infortuni ricadrà sull'Esecutore restandone sollevato l'Appaltante.	
	4) Le eventuali segnalazioni per garantire la sicurezza delle persone o cose.	

		conto nello stabilire l'offerta.	
	Art. 13 - Subappalto		
	Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per		
	colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell'Appaltante di ogni danno e		
	spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la		
	realizzazione dell'intera prestazione.		
	L'Esecutore resta l'unico responsabile nei confronti dell'Appaltante dell'esecuzione		
	del contratto.		
	Art. 14 - Riserve e contenzioso		
	Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario		
	prevista dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006.		
	In caso di contenzioso fra l'Appaltante e l'Esecutore, fatta salva l'applicazione delle		
	procedure di transazione e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accordo bonario		
	previste dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006, le controversie su diritti		
	soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle		
	conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240		
	del D.Lgs n. 163/2006, non saranno deferite al collegio arbitrale di cui agli artt. 241,		
	242 e 243 del D.Lgs. n. 163/2006 e, quindi, nel presente contratto viene		
	espressamente esclusa la possibilità di deferire ad arbitri, secondo le procedure di cui		
	all'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006, le eventuali controversie che dovessero insorgere		
	tra le parti in corso di esecuzione del contratto. Pertanto, le controversie che		
	dovessero insorgere tra le parti, saranno di esclusiva competenza del Giudice del		
	Foro del luogo in cui ha sede l'Appaltante. Le parti, quindi, danno atto che, secondo		
	quanto prescritto dal citato art. 241, comma		

	Il medesimo diritto avrà l'Appaltante quando l'Esecutore ha eseguito transazioni	
	senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa (art. 3 legge n.	
	136/2010).	
	Nel caso di risoluzione saranno posti a carico dell'Esecutore i maggiori oneri che	
	l'Appaltante deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato.	
	Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando	
	l'Appaltante dichiara all'Esecutore che intende avvalersi della clausola risolutiva da	
	notificare all'Esecutore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Art. 16 - Trattamento dei dati personali	
	Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 l'Appaltante informa l'Esecutore che	
	tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento	
	delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.	
	Art. 17 - Vicende soggettive dell'Esecutore	
	In caso di decesso dell'Esecutore, se soggetto individuale, l'Appaltante può	
	consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi oppure, a	
	suo insindacabile giudizio, dichiarare risolto il contratto.	
	Analogamente, in caso di cessione o trasformazioni, la prosecuzione deve essere	
	autorizzata.	
	Nel caso l'Esecutore sia un consorzio il contratto va eseguito dai consorziati indicati	
	in sede di gara; non è possibile la loro sostituzione.	
	Articolo 18 - Spese e registrazione	
	La presente scrittura privata non autenticata verrà sottoposta a registrazione soltanto	
	in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 5, comma 2° del D.P.R. 26/04/1986,	
	N. 131.	

Art. 19 - Contestazioni

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore; in mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 30 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all'indirizzo P.E.C. o fax o con raccomandata postale. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Esecutore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni dalla firma stessa.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Art. 20 - Verifica di conformità

L'esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità avviene ai sensi e per gli effetti dell'art. 312 DPR n. 207/2010; le relative spese sono poste a carico dell'Esecutore, il quale deve mettere anche a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire le verifiche. Nel caso in cui l'Esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il responsabile del procedimento dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:

(_____)

L'APPALTATORE:

(_____)